

ATO TOSCANA CENTRO
Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani

Assemblea dei sindaci

Deliberazione del 3.02.2022
N. 02/2022

**APPROVAZIONE SCHEMI DI CONVENZIONE INTERAMBITO
TRA ATO TOSCANA CENTRO E ATOTOSCANA COSTA E
TRA ATO TOSCANA CENTRO E ATOTOSCANA SUD**

L'anno Duemilaventidue, il giorno 3 del mese di Febbraio alle ore 09.10 circa, presso la sede di ATO Toscana Centro in videoconferenza con Go To Meeting, in seconda convocazione;

Presiede l'adunanza l'assessore del Comune di Firenze Cecilia Del Re;

È presente all'adunanza il Direttore Generale di ATO Toscana Centro Dott. Dario Baldini che svolge funzioni di Segretario verbalizzante;

Alle ore 12.00 circa, al momento della discussione del presente provvedimento iscritto al n.2 dell'o.d.g. risultano presenti i rappresentanti dei Comuni nella persona del Sindaco pro-tempore o di un suo assessore delegato, qui di seguito indicati con la rispettiva quota di partecipazione di cui allo Statuto dell'Autorità:

Comune	Quota partecipazione	Presenti	Assenti	Rappresentante
Abetone-Cutigliano	0,13%		X	
Agliaia	0,83%		X	
Bagno a Ripoli	1,39%	X		DELEGATO MINELLI
Barberino di Mugello	0,60%	X		DELEGATO DI MAIO
Barberino Tavarnelle	0,80%		X	
Borgo S. Lorenzo	1,79%		X	
Buggiano	0,34%	X		DELEGATO BAGNATORI
Calenzano	1,66%		X	
Campi Bisenzio	2,63%	X		DELEGATO NUCCIOTTI
Cantagallo	0,18%		X	
Capraia e Limite	0,32%	X		SINDACO
Carmignano	0,74%		X	
Castelfiorentino	0,79%		X	
Cerreto Guidi	0,48%	X		DELEGATO FERI
Certaldo	0,65%	X		DELEGATO DEI
Chiesina Uzzanese	0,18%		X	
Dicomano	0,22%		X	
Empoli	2,34%	X		DELEGATO BARSOTTINI
Fiesole	0,57%	X		DELEGATO SURIANO
Figline Incisa Valdarno	1,24%		X	
Firenze	20,91%	X		DELEGATO DEL RE
Fucecchio	1,04%		X	
Gambassi Terme	0,23%	X		SINDACO
Greve in Chianti	0,67%	X		SINDACO
Impruneta	0,65%	X		SINDACO
Lamporecchio	0,36%		X	
Larciano	0,27%	X		SINDACO
Lastra a Signa	0,80%	X		SINDACO
Londa	0,09%		X	
Marliana	0,14%		X	
Massa e Cozzile	0,38%	X		DELEGATO LO PARCO
Monsummano Terme	2,69%	X		DELEGATO ROVIEZZO
Montaione	0,24%		X	
Montale	2,76%		X	
Montecatini Terme	1,15%		X	
Montelupo Fiorentino	0,65%	X		DELEGATO NESI
Montemurlo	1,70%	X		DELEGATO VIGNOLI
Montespertoli	4,64%		X	
Pelago	0,39%	X		DELEGATO TINI
Pescia	1,00%		X	
Pieve a Nievole	0,37%	X		DELEGATO PARRILLO
Pistoia	5,35%		X	

Poggio a Caiano	0,51%		X	
Pontassieve	1,00%	X		SINDACO
Ponte Buggianese	0,36%	X		SINDACO
Prato	15,56%		X	
Quarrata	1,27%		X	
Reggello	0,88%		X	
Rignano sull'Arno	0,41%		X	
Rufina	0,32%	X		SINDACO
S. Casciano V.P.	0,87%	X		SINDACO
Sambuca Pistoiese	0,06%		X	
San Godenzo	0,07%		X	
S. Marcello Piteglio	0,35%		X	
Scandicci	2,33%	X		DELEGATO LOMBARDNI
Scarperia San Piero	0,57%	X		DELEGATO RECATI
Serravalle Pistoiese	0,42%	X		DELEGATO GORBI
Sesto Fiorentino	7,68%	X		DELEGATO CORSI
Signa	0,77%	X		DELEGATO SCALINI
Uzzano	0,18%		X	
Vaglia	0,18%	X		DELEGATO IMPALLOMENI
Vaiano	0,51%		X	
Vernio	0,25%		X	
Vicchio	0,35%		X	
Vinci	0,74%	X		SINDACO
<i>Totale</i>	<i>100,00%</i>	<i>32</i>	<i>33</i>	

Il Presidente, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, constatato che sono presenti all'adunanza n. 32 Comuni e che le quote di partecipazione sono pari al 54,27 %, ai sensi dell'art. 5 dello Statuto dell'Autorità, dichiara aperta la discussione (...omissis...)

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta di deliberazione

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Vista la L.R. n. 25/1998 (Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati);

Vista la L.R. n. 61/2007 (Modifiche alla legge regionale 18 maggio 1998, n. 25);

Vista la L.R. n. 69/2011 (Istituzione dell'autorità idrica toscana e delle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani. Modifiche alle leggi regionali 25/1998, 61/2007, 20/2006, 30/2005, 91/1998, 35/2011 e 14/2007);

Richiamato l'articolo 182-*bis* del D.Lgs. n. 152/2006, che dispone lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani non differenziati attraverso il ricorso a una rete integrata e adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi, al fine, di tra gli altri, di realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali e permettere lo smaltimento dei rifiuti e il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;

Ricordato che il principio generale di autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali è stato recepito nella L.R. n. 25/1998 e nel Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;

Visto l'art. 25, comma 1, della L.R. n. 25/1998, che dispone, fatto salvo quanto previsto al comma 2-*bis* del medesimo articolo in caso di eventi eccezionali e contingenti, che il Consiglio regionale, ove l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ambito territoriale ottimale (ATO) non risulti interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, con propria deliberazione formuli indirizzi per la sottoscrizione di una convenzione tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, finalizzata allo smaltimento dei rifiuti in un ambito territoriale ottimale diverso da quello di provenienza;

Considerato che il medesimo articolo dispone che le Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani interessate provvedano alla stipula della convenzione, che costituisce modifica dei rispettivi piani di ambito;

Richiamato l'art. 27, comma 2, della L.R. n. 61/2007 relativo ai contenuti del Piano straordinario per i primi affidamenti del servizio, in cui è fatta salva la possibilità di procedere alla stipula delle convenzioni di cui all'art. 25 della L.R. n. 25/1998 con altra autorità d'ambito territoriale ottimale, nel caso in cui l'obiettivo dell'autosufficienza non risulti raggiungibile;

Rilevato, pertanto, che la Regione coordina attraverso il Comitato regionale di coordinamento, istituito ai sensi del sopracitato art. 25, comma 2, punto 1, l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento negli ambiti territoriali ottimali;

Visto il Piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati (PRB), approvato con DCRT n. 94/2014;

Considerato che il Piano sopracitato attua il principio generale dell'autosufficienza e della sicurezza della gestione dei rifiuti prevedendo al contempo, attraverso lo strumento degli accordi tra autorità di ambito, di utilizzare al massimo le potenzialità degli impianti esistenti a

livello regionale, al fine di garantire la massima razionalizzazione nell'uso delle risorse sia economiche che ambientali;

Ricordato che con DCRT n. 33/2016 (Indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra AATO Toscana Centro, AATO Toscana Costa e AATO Toscana Sud), ai sensi dell'art. 25, L.R. n. 25/1998, sono stati approvati, gli indirizzi per la sottoscrizione di nuove convenzioni interambito fra le tre Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud;

Dato atto che successivamente alla predetta deliberazione del Consiglio regionale e sulla base degli indirizzi in essa contenuti sono stati stipulati accordi interambito tra le tre autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani e che tutti i predetti accordi hanno, in ottemperanza all'indirizzo di cui alla lettera a) del punto 1 del deliberato della DCRT n. 33/2016, validità sino al 2021;

Ricordato che il termine di validità degli accordi interambito stabilito al 2021 dalla citata lettera a) del punto 1 del deliberato della DCRT n. 33/2016, era finalizzato a consentire l'adeguamento del sistema impiantistico alle necessità territoriali, così come previsto nel Piano regionale dei rifiuti e delle bonifiche approvato nel 2014;

Visto il documento di monitoraggio del Piano dei rifiuti e delle bonifiche dei siti inquinati vigente, approvato con deliberazione della Giunta regionale 4 ottobre 2021, n. 1017 (Approvazione del Documento di monitoraggio del piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati), dal quale si evince il raggiungimento dell'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento a livello di ambito regionale, mentre la stessa non risulta ancora raggiunta a livello di singolo ambito territoriale ottimale;

Preso atto della deliberazione n. 363/2021/R/RIF con la quale ARERA ha definito il metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025, recando le disposizioni per la determinazione delle entrate tariffarie per l'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, così come definiti al comma 1.2 dell'art. 1 della medesima deliberazione;

Preso atto, altresì, che con la predetta deliberazione ARERA definisce, ai fini della chiusura del ciclo di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti derivati dal trattamento degli urbani, le seguenti tipologie di impianti e stabilisce le regole tariffarie da applicare per ognuna:

- impianti di chiusura del ciclo "integrati": impianti di trattamento di chiusura del ciclo gestiti dal gestore integrato;
- impianti di chiusura del ciclo "minimi": impianti di trattamento di chiusura del ciclo, individuati come indispensabili sulla base delle condizioni declinate nell'allegato alla citata deliberazione;
- impianti di chiusura del ciclo "aggiuntivi": impianti di trattamento di chiusura del ciclo non individuati come "minimi" e non "integrati" nella gestione.

Preso atto delle note inviate agli uffici competenti della Giunta regionale, dalle autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Costa, Toscana Centro e Toscana Sud (protocollo n. 0467563 del 02/12/2021, protocollo n. 464016 del 30/11/2021 e n. protocollo n. 0467557 del 02/12/2021), con le quali è stata manifestata la necessità di estendere la possibilità di rinnovo delle convenzioni interambito vigenti e/o alla stipula di nuove convenzioni ai sensi dell'articolo 25 della L.R. n. 25/1998;

Rilevato che l'aumento della percentuale di raccolta differenziata e la riduzione della produzione pro capite di rifiuti urbani totali registrati negli ultimi anni in ATO Toscana Centro, non

consentono ancora di conseguire la completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti e quindi è necessario stipulare nuove convenzioni;

Considerato che la DCRT del 21.12.2021 n. 112 stabilisce che:

- a) le convenzioni interambito tra le autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Costa e Toscana Sud hanno validità sino al 31.12.2025 e sono finalizzate a consentire l'adeguamento del sistema impiantistico alle necessità territoriali;
- b) dovranno essere messe in atto tutte le iniziative necessarie per il raggiungimento dell'autosufficienza nel rispetto dell'art. 182-*bis*, D.Lgs. n. 152/2006, in coerenza con le previsioni contenute nella pianificazione regionale, anche attraverso l'attuazione dei principi di efficienza nella gestione di rifiuti e rinnovabilità della materia promuovendo la transizione verso un'economia circolare;
- c) l'autosufficienza dovrà essere comunque perseguita contemperando tale obiettivo con la razionalizzazione del sistema impiantistico in un'ottica di sostenibilità ambientale ed economica;
- d) le nuove convenzioni definiscano nel dettaglio le disponibilità di trattamento e smaltimento che gli impianti di gestione dei rifiuti dell'ATO di destinazione e definiscano altresì le modalità con cui, tenuto conto dei quantitativi massimi stimati, gli organi delle autorità servizio rifiuti determinano annualmente i flussi di conferimento previsti, ferma restando la necessità che il quadro dei flussi di rifiuti e le relative quantità siano oggetto di monitoraggio e verifica secondo quanto stabilito dall'art. 25, comma 2.2 della L.R. n. 25/1998;
- e) di dare mandato alle Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani Toscana Centro, Toscana Sud e Toscana Costa, di predisporre e stipulare, entro e non oltre trenta giorni dalla pubblicazione del presente atto, le nuove convenzioni interambito ai sensi dell'art. 25 della L.R. n. 25/1998, o di prorogare quelle in essere in quanto conformi ai nuovi indirizzi;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000;

Rilevata la necessità di acquisire competente parere del Consiglio Direttivo ai sensi dell'art. 39 della L.R. 69/2011;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio Direttivo;

Ritenuto di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva;

Tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

1. di procedere all'approvazione da parte dell'Assemblea degli schemi di convenzione tra ATO Toscana Centro e ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud di seguito riportati (allegati 1 e 2);
2. di dare mandato al Direttore di procedere alla stipula delle nuove convenzioni con ATO Toscana Costa e ATO Toscana Sud, apportando, se ritenute necessarie dalle parti, eventuali modifiche;

3. di recepire, una volta sottoscritte, le nuove convenzioni di cui al punto 1 come modifica della pianificazione d'ambito;
4. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

L'ASSEMBLEA DEI SINDACI

Uditi gli interventi registrati a verbale;

Ritenuto di condividere la proposta di deliberazione sopra integralmente descritta;

Tenuto conto che:

- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 8 dello Statuto *"l'attribuzione di voti a ciascun membro dell'assemblea è articolata come riportato nell'allegato 1 dello Statuto"*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 12 dello Statuto, *"le votazioni avvengono per voto palese e le deliberazioni, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente assunte con il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici, che in termini di voti di cui al comma 8 dei presenti medesimi."*;
- ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 comma 13 dello Statuto, *"per l'approvazione delle deliberazioni di cui alle lettere a), b), c), d) e), g) di cui all'art. 6 è richiesto il voto favorevole dei Comuni presenti all'Assemblea che rappresentino la maggioranza, sia in termini numerici dei Comuni dell'Autorità, che in termini di voti totali di cui al comma 8..."* del medesimo art. 5;

Eseguita la votazione del presente deliberato, in forma palese per appello, si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati:

- Presenti n. 32 (equivalenti a quote 54,27%);
- Votanti n. 32 (equivalenti a quote 54,27%);
- Astenuti n. 0 ;
- Contrari n. 0;
- Voti favorevoli n. 32 (equivalenti a quote 54,27%);

il provvedimento risulta approvato a MAGGIORANZA dei votanti e con identico risultato dichiarato immediatamente eseguibile.

Letto, approvato e sottoscritto,

Il Segretario

Dott.ssa Katia Masini (*)

Il Presidente

Dott.ssa Cecilia del Re (*)

(*) Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24, D.Lgs. n. 82/2005

SCHEMA DI CONVENZIONE INTERAMBITO TRA ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA COSTA (ex art. 25, L.R. n. 25/1998)

Visto l'art. 25 della LR 25/1998;

Visto l'accordo tra AATO Toscana Costa (ATO TCO) ed AATO Toscana Centro (ATO TCE) per la gestione di flussi di rifiuti urbani stipulato in data 18.12.2017;

Visto l'atto di indirizzo della Regione Toscana di cui alla DCRT n. 112/2021, che stabilisce le linee guida per la redazione degli accordi interambito al fine della gestione di tali flussi fino a tutto il 2025;

Preso atto della necessità di sottoscrivere le convenzioni interambito nei termini indicati dalla predetta DCRT n. 112/2021 ovvero entro il 28.01.2021;

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue.

1. Nel periodo 01.01.2022-31.12.2025 i Gestori del servizio di gestione dei rifiuti urbani attivi in ATO Toscana Centro potranno conferire, per ciascun anno, presso impianti localizzati in ATO Toscana Costa le quantità indicate nella seguente tabella:

	udm	2022	2023	2024	2025
Quantità massima complessiva conferita	t	150.000	150.000	150.000	150.000
di cui quantità massima a trattamento	t	60.000	60.000	60.000	60.000

2. Le tipologie dei flussi di rifiuti urbani oggetto di conferimento nel periodo 2022-2025 e le tipologie di operazione previste ai fini della quantificazione dei flussi oggetto dell'accordo (di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 – Parte IV) sono riportate nella tabella seguente. L'elenco può essere integrato per motivi di necessità, previa comunicazione via PEC tra le due Autorità di ambito.

Codice EER	Descrizione	TIPO DI OPERAZIONE
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	R (Recupero) D (Smaltimento)
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D (Smaltimento)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D (Smaltimento)
19 05 03	Compost Fuori Specifica	D (Smaltimento)

19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R (Recupero) D (Smaltimento)
20 03 99	Rifiuti urbani non specificati altrimenti (Cimiteriali)	D (Smaltimento)

3. L'allocazione dei flussi di rifiuti verso i singoli impianti di Ambito, quantificati entro i limiti indicati nella tabella di cui al punto 1, sarà concordata e definita mediante scambio di comunicazioni scritte tra le due Autorità d'ambito e successivamente comunicate ai Gestori interessati.

4. I Gestori interessati sottoscriveranno contratti a valle delle comunicazioni conseguenti al presente Accordo al fine di stabilire i dettagli operativi necessari all'effettuazione dei conferimenti ivi previsti.

5. Le tariffe di accesso agli impianti saranno definite in coerenza con la tipologia di impianto secondo quanto previsto dal metodo tariffario deliberato dall'Autorità nazionale, e da eventuali specifiche norme in materia previste dalla Regione Toscana.

6. Considerato inoltre che durante l'esercizio della gestione dei rifiuti urbani e del loro trattamento all'interno delle singole Autorità d'ambito è sempre possibile che intervengano situazioni contingenti limitate nel tempo, che richiedono il ricorso al conferimento extra-ambito di taluni flussi, si rende necessario che il presente accordo stabilisca anche che, in caso di situazioni straordinarie e temporanee, ciascuna Autorità può chiedere di conferire, fino ad un massimo di 15.000 t annue, a impianti ubicati nell'altro ambito, a mezzo di semplice scambio di comunicazioni tra le due Autorità in cui siano definiti:

- a) la quantità e la tipologia dei flussi;
- b) la durata del periodo di conferimento;
- c) il prezzo d'accesso secondo le modalità previste dall'Autorità nazionale;
- d) gli impianti di destinazione e i relativi flussi;
- e) l'accordo tra le due Autorità d'ambito sul conferimento.

L'accordo tra le due Autorità d'ambito sul conferimento si formalizza all'atto della risposta positiva dell'Autorità ricevente l'istanza.

7. Ogni anno, le Autorità d'ambito definiscono il programma mensile dei conferimenti previsti a ciascuno degli impianti interessati e raccolgono, dai rispettivi gestori d'impianto, i dati sulle quantità effettivamente conferite in modo da verificare il rispetto di quanto convenuto.

SCHEMA DI CONVENZIONE INTERAMBITO TRA ATO TOSCANA CENTRO E ATO TOSCANA SUD (ex art. 25, L.R. n. 25/1998)

Visto l'art. 25 della L.R. n. 25/1998;

Visto l'accordo tra AATO Toscana Sud (ATO TSU) ed AATO Toscana Centro (ATO TCE) per la gestione di flussi di rifiuti urbani stipulato in data 18.12.2017;

Visto l'atto di indirizzo della Regione Toscana di cui alla DCRT n. 112/2021, che stabilisce le linee guida per la redazione degli accordi interambito al fine della gestione di tali flussi fino a tutto il 2025;

Preso atto dell'opportunità di sottoscrivere le convenzioni interambito nei termini indicati dalla predetta DCRT n. 112/2021 ovvero entro il 28.01.2021;

Tutto ciò premesso si stabilisce quanto segue.

1. Nel periodo 01.01.2022-31.12.2025 di durata della Convenzione non sono previsti ordinariamente conferimenti extra ambito tra le due Autorità d'ambito. In caso di situazioni straordinarie e temporanee, ciascuna Autorità può chiedere di conferire, fino ad un massimo di 15.000 t annue, a impianti ubicati nell'altro ambito, a mezzo di semplice scambio di comunicazioni tra le due Autorità in cui siano definiti:

- a) la quantità e la tipologia dei flussi;
- b) la durata del periodo di conferimento;
- c) il prezzo d'accesso secondo le modalità previste dall'Autorità nazionale;
- d) gli impianti di destinazione e i relativi flussi;
- e) l'accordo tra le due Autorità d'ambito sul conferimento.

L'accordo tra le due Autorità d'ambito sul conferimento si formalizza all'atto della risposta positiva dell'Autorità ricevente l'istanza.

Richieste eccedenti i quantitativi sopra indicati, calcolati su base annua, potranno essere inoltrate da parte di ciascuna Autorità, comportando tuttavia la necessità di modifica della presente Convenzione. Tali richieste dovranno essere presentate preferibilmente entro il 30 settembre di ciascun anno, qualora riguardino i flussi dell'anno successivo.

2. Le tipologie dei flussi di rifiuti urbani che potranno essere oggetto di conferimento nel periodo 2022-2025 e le tipologie di operazione previste ai fini della quantificazione dei flussi oggetto dell'accordo (di cui agli Allegati B e C del D.Lgs. 152/2006 – Parte IV) sono riportate nella tabella seguente. L'elenco può essere integrato per motivi di necessità, previa comunicazione via PEC tra le due Autorità di ambito.

Codice EER	Descrizione	TIPO DI OPERAZIONE
20 03 01	Rifiuti urbani non differenziati	R (Recupero) D (Smaltimento)
20 03 03	Residui della pulizia stradale	D (Smaltimento)
19 05 01	Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	D (Smaltimento)
19 05 03	Compost Fuori Specifica	D (Smaltimento)
19 12 12	Altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico di rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11	R (Recupero) D (Smaltimento)
20 03 99	Rifiuti urbano non specificati altrimenti (Cimiteriali)	D (Smaltimento)

3. I Gestori interessati sottoscriveranno contratti a valle delle comunicazioni conseguenti al presente Accordo che definiscono le modalità di effettuazione dei conferimenti ivi previsti.

4. Le tariffe di accesso agli impianti saranno definite in coerenza con la tipologia di impianto secondo quanto previsto dal metodo tariffario deliberato dall'Autorità nazionale e dalle norme in materia previste dalla Regione Toscana.